

N.21225/2018 RG.Cont.

**TRIBUNALE**

**DI NAPOLI**

**XI Sezione civile**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo Italiano**

Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 16/2/2026 nella causa civile di primo grado iscritta al n.21225/2018 R.G.

tra

*Parte\_1* in persona del legale rap ppt, elett dom in Napoli via G. Melisurgo 4 presso l'avv.to Enrico Soprano e rapp e dif dagli avv.ti Angelo Piazza ed Anna Leone come da procura allegata

OPPONENTE IN RICONVENZIONALE

e

*Controparte\_1* (P. IVA *P.IVA\_1* ) con sede in Quarto (NA) al Corso Italia 352, in persona del legale rappresentante p.t., Geom. *CP\_2* , rappresentato e difeso, giusta mandato con procura separata, dall'Avv. Francesco Valentino ( *C.F.\_1* *[...]* ) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille 16

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n 4586/2018 emesso dal Tribunale di Napoli  
conclusioni per le parti: come da atti introduttivi , verbali di causa e successive note

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione

degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .

Parte opponente , il *Parte\_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 4586/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in favore della *Controparte\_1* con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 185.132,22 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto in virtù dei seguenti contratti di appalto di cui la ricorrente attuale opposta, era divenuta unica assegnataria esecutrice: 1)

contratto di appalto dell'8.7.2010, rep. N. 2000006906, con cui l'Acquedotto Pugliese affidava al *Parte\_1* l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di collettamento dei reflui degli abitati di *Pt\_2* e *Pt\_3* a servizio dell'impianto consortile di Casarano; 2) contratto di appalto del 21.09.2010, rep. N. 2000007094, con l'Acquedotto Pugliese affidava al *Parte\_1* l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di collettamento dei reflui degli abitati di Racale e *Parte\_4* all'impianto consortile di Taviano; in questa sede il *Parte\_1* eccepisce in via principale l'incompetenza del giudice adito stante la clausola arbitrale prevista dall'art 51.1 dello Statuto del CCC ed in via subordinata contesta nel merito la fondatezza delle pretese avanzando domande riconvenzionali di merito (controcredito vantato per oneri spese ed altri causali, risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi contrattuali ); costituendosi la società cooperativa *CP\_3* ha contestato tutte le avverse difese chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione, tempestiva, ammissibile e procedibile, è fondata e va dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli in favore di un Collegio Arbitrale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 4586/2018 emesso dal Tribunale di Napoli

Va infatti evidenziato che tempestivamente il *Parte\_1* ha eccepito l'esistenza di una clausola arbitrale, prevista e regolamentata dall'art 51.1 dello Statuto del *Parte\_1* che recita: *“Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità,*

*interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci o alla assegnazione dei lavori, ad eccezione di quelle derivanti dal mancato pagamento dei Soci di somme liquide ed esigibili a favore della Società da qualunque titolo derivanti per le quali la Società potrà agire in sede monitoria ai sensi del D.Lgs 5/03 e s.m.i, che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri”.*

Non vi è alcun dubbio che la clausola arbitrale ricomprende non solo le controversie relative alla fase di assegnazione dei lavori come assume la cooperativa, ma altresì, il tenore dell’art 51.1 è chiaro ed inequivoco, tutte le liti derivanti dal rapporto sociale, che senza dubbio ricomprende anche il pagamento del corrispettivo dovuto ai singoli soci.

Quanto all’assunto secondo cui la clausola non sarebbe opponibile alla cooperativa atteso che con pec del 13.11.2017 la stessa comunicava il proprio recesso dal *Parte\_I* ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 dello statuto, deve rilevarsi che oggetto della controversia sono gli importi dovuti, secondo l’assunto dell’opposta, per le lavorazioni effettuate relativamente ai due citati contratti di appalto , sino alla definitiva revoca dell’assegnazione dei lavori intervenuta da parte del CCC in data 14.3.2011 , antecedente al recesso del mese di marzo 2017 e sul punto la S.C. con costante orientamento ha più volte chiarito che la clausola arbitrale conserva efficacia con riferimento a tutte le controversie relative al precedente rapporto sociale anche dopo il recesso o l’esclusione del socio ( cfr in tema ord Cass n. 17823/2022, ord n 15967/2019 , sent n 13722/2016, sent n. 5019/2009).

Per tali motivi va accolta l’eccezione di incompetenza, revocato il decreto ingiuntivo n 4586/2018 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Napoli in favore di un Collegio Arbitrale, presso cui il giudizio potrà essere riassunto; infatti l’art. 819 *ter* comma 2 c.p.c., nella sua formulazione antecedente alla riforma, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c., relativo alla riassunzione della causa, ai rapporti tra arbitrato e processo (sentenza della Corte Cost. n. 223/13).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al DM 5572014, scaglione fino ad €264.000,00 valore medio .

Non appaiono sussistere nè il dolo né la colpa grave per l'accoglimento della domanda ex art 96 cpc.

**P.Q.M.**

Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :

Accoglie l'opposizione , revoca il decreto ingiuntivo n 4586/2018 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore di un Collegio Arbitrale.

Concede termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione dinnanzi ad un Collegio Arbitrale.

Condanna l'opposta , Controparte\_1 al pagamento, in favore del Consorzio opponente, delle spese di lite che si liquidano in € 14.000,00 per compensi ed € 1.740,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .

Napoli 17/2/2026

IL G.U.